



ARCISPEDALE S. ANNA - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI FERRARA

Servizio Sanitario Nazionale  Regione Emilia-Romagna

## **AREA CONTRATTUALE COMPARTO**

### **ACCORDO SUI CONTINGENTI DI PERSONALE NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO**

L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara - Arcispedale S. Anna, la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) e le Organizzazioni Sindacali di categoria dell'Area Comparto

#### **preso atto**

- degli artt. da 1 a 6 del CCNL 1994 - 1997 Area Comparto confermati dal vigente CCNL;
- che la legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000, disciplina il diritto di sciopero nell'ambito dei servizi pubblici essenziali e rinvia alla contrattazione collettiva, a livello delle amministrazioni erogatrici dei servizi, l'individuazione delle prestazioni indispensabili che comunque le Aziende sono tenute ad assicurare, oltre alla definizione delle modalità e procedure di erogazione delle stesse e le altre misure dirette a consentire il libero esercizio del diritto di sciopero e garantire contestualmente i diritti della persona e nello specifico, quello della salute.

#### **Preso inoltre atto**

dell'“Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale” sottoscritto in data 20.9.2001 a livello nazionale ed a cui il presente accordo decentrato si riporta.

#### **Concordano quanto segue:**

##### **ART. 1 (Applicabilità)**

1. Il diritto di sciopero è costituzionalmente tutelato oltreché regolato da precise disposizioni di legge indicate nel presente Accordo. Pertanto

nessun operatore potrà in alcun modo, e da parte di chiunque, essere condizionato rispetto al godimento di tale diritto fondamentale.

2. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dipendenti dalle aziende ed enti del comparto di cui all'art. 6 dell'Accordo Quadro 2 giugno 1998 per la definizione dei comparti di contrattazione.
3. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990 n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000 n. 83 in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano alle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

## **ART. 2** **(Servizi pubblici essenziali)**

Ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 12 giugno 1990 n. 146, così come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000 n. 83, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale sono i seguenti:

- a) assistenza sanitaria;
- b) igiene e sanità pubblica;
- c) veterinaria;
- d) protezione civile;
- e) distribuzione di energia, gestione e manutenzione degli impianti tecnologici;
- f) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.

Nell'ambito dei servizi essenziali di interesse aziendale l'Azienda deve garantire, anche in caso di sciopero, l'erogazione delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

### **A) ASSISTENZA SANITARIA:**

#### **A1) Assistenza d'urgenza:**

- pronto soccorso, medico e chirurgico;
- rianimazione, terapia intensiva;
- unità coronariche;
- assistenza ai grandi ustionati;
- emodialisi;
- prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
- medicina neonatale;
- servizio ambulanze, compreso eliambulanze;
- servizio trasporto infermi.

#### **A2) Assistenza ordinaria:**

- servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
- unità spinali;
- prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;

- assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
- assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare e in casa protetta;
- nido e assistenza neonatale;
- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.

Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento.

**A3) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo:**

- servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino la comunicazione all'interno ed all'esterno dello stesso;
- servizi di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menu unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i neonati;
- raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente;
- servizi della Direzione Sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali e territoriali nonché quelle referendarie.

**B) PROTEZIONE CIVILE:**

- attività previste nei piani di protezione civile da svolgere con personale in reperibilità, qualora previste in via ordinaria, anche nei giorni festivi.

**C) DISTRIBUZIONE DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI:**

- attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari informatici ecc.) necessari per l'espletamento delle prestazioni sopra indicate;
- interventi urgenti di manutenzione degli impianti.

**D) EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITA' CON FUNZIONI DI SOSTENTAMENTO:**

- attività del servizio del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi in oggetto ed alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali in coincidenza con le scadenze di legge; tale servizio deve essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni mese.

**ART. 3  
(Contingenti di personale)**

Per le prestazioni dei settori d'urgenza ed emergenza di cui alla lett. A1) dell'art. 2 devono essere garantite con il personale normalmente impiegato durante il turno previsto nella giornata in cui cade lo sciopero.

Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni. La Direzione Generale tramite la Direzione Medica di Presidio, la Direzione Assistenziale e le Direzioni dei Dipartimenti Tecnico Amministrativi darà le opportune direttive, anche agli appartenenti alle altre aree contrattuali, finalizzate ad adeguare le attività delle unità operative al contingente di personale in servizio, che abbiano comunque un carattere di reale indifferibilità.

I contingenti numerici di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili sono riportati nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente accordo.

Al fine di individuare il personale che, secondo i principi sopra indicati deve essere esonerato dallo sciopero per garantire le prestazioni indispensabili, le parti concordano di seguire la seguente procedura.

- A. I Dirigenti responsabili dei servizi e reparti interessati predispongono e trasmettono alla Direzione Generale tramite la Direzione Assistenziale e le Direzioni dei Dipartimenti Tecnico Amministrativi l'elenco nominativo dei dipendenti tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero.
- B. Prioritariamente la individuazione dei nominativi deve avvenire d'intesa con i dipendenti del servizio. Ove tale intesa non risulti possibile, l'individuazione del personale esonerato dallo sciopero verrà effettuata dal Dirigente del Servizio di norma con il sistema di rotazione, il quale dovrà seguire i seguenti criteri generali:
  1. i dipendenti operanti nei servizi per i quali è prevista la presenza del 100% del personale (Assistenza Sanitaria d'Urgenza) va mantenuto in servizio il personale normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero;
  2. per i servizi in turno e di pronta disponibilità sovrapponibili a quelli ordinari, va considerato esonerato dallo sciopero il dipendente per il quale era già previsto, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro dell'unità operativa di riferimento, lo svolgimento del turno o Pronta Disponibilità;
  3. andranno esclusi dalla individuazione:
    - i dipendenti che abbiano svolto il turno notturno immediatamente precedente la giornata dello sciopero
    - i dipendenti che, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro dell'unità operativa di riferimento, sono tenuti ad effettuare il turno notturno nella notte immediatamente successiva alla giornata di sciopero;
  4. i dipendenti che non aderiscono allo sciopero sono utilizzati dal Responsabile di servizio, o dai Responsabili di servizi in accordo, per attività complessive di servizi e strutture, nel rispetto del proprio ruolo.
- C. Almeno cinque giorni prima dello sciopero la Direzione Generale tramite le Direzioni: Medica di Presidio, Assistenziale e dei Dipartimenti Tecnico Amministrativi darà comunicazione agli interessati e alle rappresentanze sindacali dell'esonero dallo sciopero tramite affissione degli elenchi nei rispettivi servizi. Il personale interessato assente a qualunque titolo, che non possa ricevere la comunicazione tramite i suddetti elenchi, verrà informato in forma diretta e individuale.

- D. Il personale individuato ha il diritto di esprimere entro ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la contestuale sostituzione nel caso sia possibile.
- E. Effettuate tutte le sostituzioni il personale che non intenda aderire allo sciopero può essere impiegato in qualsiasi momento al posto di quello che ha presentato istanza di sostituzione.
- F. Il restante personale in servizio è posto a disposizione delle Direzioni dei servizi di appartenenza per qualsiasi necessità, compresa la sostituzione seduta stante del personale esonerato che chieda di esercitare il diritto di sciopero, fermo restando il divieto di utilizzare tale personale in unità operative diverse da quelle di appartenenza, qualora queste siano ricomprese tra quelle ritenute non essenziali dal presente accordo.
- G. Fatto salvo quanto necessario per la richiesta di sostituzione per coloro a cui compete essere presente in caso di sciopero, è fatto divieto assoluto di predisporre a cura di chiunque all'interno dell'Azienda, prima dello svolgimento dello sciopero, elenchi nominativi da cui si evinca chi intenda ad esso aderire.

Si richiama comunque l'osservanza dell'art. 56 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29.

**Durante le giornate di sciopero non sono consentiti carichi di lavoro aggiuntivi conseguenti alle assenze del personale scioperante.**

Il giorno successivo lo sciopero e, comunque, non oltre 24 ore dalla sua conclusione, esclusivamente a scopi amministrativi e di rilevanza istituzionale, ogni operatore non presente in servizio per adesione allo sciopero e non ad altro titolo, è tenuto ad inviare, con ricevuta di ritorno, al responsabile del servizio che lo trasmetterà in forma riservata alla Direzione Risorse Umane, un modulo in cui sia comunicata tale adesione.

Tale modulo deve essere debitamente firmato ed inviato in busta chiusa ai fini del rispetto della privacy.

Nel caso in cui tale comunicazione non venga inviata e non sussista altra motivazione espressa in modo formale, l'assenza sarà ritenuta ingiustificata.

In occasione dello sciopero non sono ammesse assenze per ferie o recuperi che non sono state programmate o richieste prima della indizione dello sciopero.

La Direzione Risorse Umane, tramite gli Uffici di cui sopra, predisporrà il dato complessivo di adesione allo sciopero, integrato della corrispettiva trattenuta economica complessiva e della durata dello stesso, e lo trasmetterà alla Direzione Generale per la dovuta affissione all'albo dell'Azienda, in adempimento a quanto previsto dalla legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000.

I Dirigenti Responsabili organizzativi e/o di struttura saranno garanti della corretta applicazione degli obblighi derivanti dal presente accordo.

#### **ART. 4 (Modalità di effettuazione degli scioperi)**

Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 2, sono tenute a darne comunicazione con un preavviso non inferiore a 10 giorni precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in

precedenza le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione.

La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali deve essere comunicata all'Assessorato Regionale alla Sanità; le proclamazioni di scioperi nell'ambito delle singole Aziende deve essere comunicata alla Amministrazione interessata. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, l'Azienda è tenuta a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive pubbliche e private di maggior diffusione nell'area interessata dallo sciopero, una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle stesse Amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell'art. 5, comma 9.

In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:

- a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di una intera giornata (24 ore);
- b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive; nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore;
- c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno secondo l'articolazione dell'orario prevista nell'unità operativa di riferimento;
- d) le Organizzazioni Sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;
- e) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia dalla stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di una azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1.

Inoltre le azioni di sciopero non saranno effettuate:

- nel mese di agosto;
- nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

## **ART. 5** **(Procedure di raffreddamento e di conciliazione)**

Viene recepito quanto previsto all'art. 5 dell'accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale stipulato il 20.9.2001 tra l'ARAN e le Organizzazioni Sindacali Area Comparto che integralmente si riporta:

- “1. Sono confermate le procedure di raffreddamento già previste nel CCNL di area.
2. In caso di insorgenza di controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
3. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
  - a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro;
  - b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;
  - c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del Capoluogo di Provincia.
4. Nel caso di controversia nazionale il Ministero del Lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della Legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000.
5. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali i soggetti di cui alle lettere b) e c) provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.
6. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
7. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 4 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 5, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.
8. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 4 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. Ciò, anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
11. In caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art. 4, comma 5.”.

#### **ART. 6 (Sanzioni)**

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 così come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000 n. 83, e di quelle contenute nel presente accordo si applicano gli artt. 4 e 6 delle predette leggi.

#### **ART. 7 (Validità)**

Il presente accordo ha vigenza annuale. Si rinnova automaticamente salvo disdetta di una delle parti (delegazione di parte aziendale - delegazione di parte sindacale) con un preavviso di almeno 3 mesi.

Variazioni organizzative aziendali che possano portare ad una conseguente ridefinizione dei contingenti di personale per garantire i servizi essenziali saranno oggetto di preventiva informazione alle rappresentanze sindacali.

A tal fine in ogni eventuale caso di riorganizzazione il progetto in discussione dovrà essere corredato delle proposte di ridefinizione dei minimi essenziali in caso di sciopero.

Successivamente alle procedure di cui sopra il presente accordo, conseguentemente alle avvenute riorganizzazioni, per la parte attinente i contingenti di personale, sarà annualmente integrato e/o modificato e inviato alle rappresentanze sindacali aziendali per la sottoscrizione di convalida.